



ISTITUTO COMPRENSIVO EX S.M. "G. PASCOLI"

Via Parini, 1 - 75100 MATERA

Cod. Ministeriale: MTIC82700A – E-Mail: mtic82700a@istruzione.it Pec: mtic82700a@pec.istruzione.it

C.F.:93051600778 - Codice Univoco Ufficio: UF0G7C

Sito: www.icpascolimatera.it – telefono: 0835.386254 – Fax.0835.264648

Ai Docenti
Alle famiglie
Agli studenti e alle studentesse

Al personale ATA
Al Personale RMI/TIS

**All'utenza
esterna**

Alla DSGA
Atti, sito web

e p.c. Al personale e all'utenza del CPIA Matera

da affiggere all'ingresso dei plessi dell'IC Pascoli di Matera

Circolare n. 14

OGGETTO: Prevenzione e sicurezza - DIVIETO FUMO LOCALI SCOLASTICI E PERTINENZE

In merito al **mancato rispetto** della normativa e del divieto di fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze dei plessi dell'IC Pascoli (Parini, Moro, Lazzizzera, Nitti, San Giovanni e Lucrezio) si comunica quanto segue.

Si ribadisce **a tutta l'utenza scolastica - e non** - che il divieto di fumo nelle Istituzioni scolastiche italiane parte dalla Legge 16 gennaio 2003, comunemente nota come legge "Sirchia" che porta il nome del Ministro della Salute in carica tra il 2001 e 2005.

Successivamente, con il Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", si è stabilito e imposto all'art. 4, rubricato in "Tutela della salute nelle scuole", che **il divieto di fumo** (in effetti tale divieto era già previsto nei locali chiusi dall'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3), **fosse esteso anche alle aree di pertinenza all'aperto delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie**. I successivi commi (2, 3 e 4) introducono il **divieto di utilizzare sigarette elettroniche "e-cigarette o e-cig"**. È stato, pertanto, contestualmente, vietato l'uso delle sigarette elettroniche sia nei locali chiusi che nelle aree di pertinenza all'aperto della scuola, come espressamente previsto dal citato Decreto Legge 104/2013 (art. 4, c. 2). Tali commi stabiliscono anche le conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

Per locali di pertinenza dell'edificio scolastico e aree all'aperto si intendono - qualora non fosse chiaro - **scale di emergenza anti-incendio, cortili, parcheggi, ingressi, porticati, giardini,**

campetti e impianti sportivi e aree interne ovvero atri, corridoi, aule scolastiche, uffici e segreterie, archivi, biblioteche, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, aule magna, sale d'attesa, sale docenti, servizi igienici, spogliatoi e, infine, anche aree di ristoro e mensa.

Il divieto permane ininterrotto durante la ricreazione e alla fine delle attività didattiche, educative e di programmazione oltre che di tutte le attività anche pomeridiane che si svolgono nei plessi.

Tutti coloro (docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario), compresi gli esperti esterni, i visitatori presenti nell'intero plesso scolastico, i partecipanti a iniziative extra scolastiche, gli ospiti autorizzati, **i genitori** e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora i tutori o affidatari, gli operai a vario titolo coinvolti in lavori di manutenzione, in pratica **chiunque, anche occasionalmente presente nei locali dell'Istituto che non osservi tale divieto, nei locali dove è espressamente vietato fumare e nelle pertinenze, deve essere sanzionato col pagamento di multe e ammende, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.**

Il divieto è vigente anche al termine delle attività didattiche e durante gli esami di stato e negli orari pomeridiani, ivi compresi i parcheggi dei plessi che rientrano nelle pertinenze scolastiche.

Il divieto è esteso al CPIA le cui attività didattiche sono ospitate all'interno del plesso principale.

I dipendenti della scuola che non osservino tale divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti. Allo stesso modo anche eventuali studenti e studentesse che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare con finalità educative, come previsto da norma e regolamento di istituto.

In ogni plesso è presente il Referente, con delega al controllo da parte del Dirigente Scolastico.

Giova evidenziare all'utenza tutta che, oltre a non essere assolutamente consentito fumare, la Legge n 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016, cosiddetta "green economy", ha introdotto il **divieto di "abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi"** con conseguenti multe e ammende per chi non rispetta tale divieto.

Si richiama, pertanto, tutti e tutte al rispetto civico.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina POLICARO

Documento firmato digitalmente
ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale
e normativa connessa